

### **Saldo IMU 2022**

Venerdì 16 dicembre scade il termine per il pagamento della seconda rata IMU 2022

-----

### **Scadenza Dichiarazione IMU 2021**

Scade il 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della Dichiarazione IMU relativa al 2021 (Decreto Semplificazioni - DL 21 giugno 2022 , n. 73 - Art. 35, comma 4)

-----

### **Nuova Dichiarazione IMU/IMPi**

Con D.M. 29 luglio 2022 il MEF ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU-IMPi che modifica la precedente e integra un quadro per le dichiarazioni IMU relative alle piattaforme marine e ai rigassificatori di gas naturale. Sono previste più tipologie di dichiarazione: oltre ad una **nuova** dichiarazione è possibile presentare una dichiarazione **sostitutiva**, ed infine una dichiarazione **multipla** che prevede più invii (Dichiarazione telematica).

Abbiamo pubblicato la [Nuova Dichiarazione IMU/IMPi](#) che, oltre alla versione pdf permette di esportare il file per effettuare l'invio telematico della stessa.

La nuova versione prevede un dettaglio maggiore dei dati e dei controlli.

Per il file telematico solo alcuni controlli vengono effettuati dall'applicativo e mostreranno delle finestre che segnalano le anomalie riscontrate.

La versione telematica deve comunque essere prima validata attraverso Entratel. La validazione potrebbe segnalare errori che possono essere facilmente risolti inserendo i dati richiesti. In caso di errori non risolvibili potete inviarci una mail allegando il file .amn in modo da poter fare delle verifiche.

Si potrebbero verificare errori anche nell'importazione di file di anni precedenti. Anche in tal caso, se volete, potete inviare il file .amn della dichiarazione per effettuare dei controlli

-----

### **L'esenzione IMU per abitazione principale, indipendentemente dal nucleo familiare, spetta al possessore che vi abbia residenza e dimora abituale**

La Corte Costituzionale con [Sentenza N. 209 del 12 ottobre 2022](#) ha dichiarato incostituzionale la norma che limita l'esenzione IMU per l'abitazione principale ad un solo immobile "nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".

Come noto la questione è di grande interesse in particolare nel caso di coniugi che abbiano la residenza in immobili di proprietà situati in comuni diversi. La sentenza (di ben 14 pagine) analizza approfonditamente la norma e ne evidenzia punto per punto gli aspetti che ne determinano l'illegittimità costituzionale. Il risultato della sentenza porta alla modifica della norma eliminando il riferimento/vincolo al nucleo familiare e riconoscendo l'esenzione al possessore dell'immobile che vi abbia residenza e dimora abituale, situazione che si verifica nel caso di coniugi che risiedono in comuni differenti.

In realtà la sentenza considera come **"non esclusa a priori"** l'esenzione anche nel caso di coniugi residenti in immobili diversi situati nello stesso comune ritenendola comunque come **"ipotesi del tutto eccezionale"** (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali):

*"È ben vero che la necessità di residenza disgiunta all'interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali), ma, da un lato, date sia le grandi dimensioni di alcuni comuni italiani, sia la complessità delle situazioni della vita, essa non può essere esclusa a priori; dall'altro, mantenere in vita la norma determinerebbe un accesso al beneficio del tutto casuale, in ipotesi favorendo i nuclei familiari che magari per poche decine di metri hanno stabilito una residenza al di fuori del confine comunale e discriminando quelli che invece l'hanno stabilita all'interno dello stesso."*

Quindi la definizione di abitazione principale viene modificata come segue:

*«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente**»*

L'esenzione è applicabile nei casi in cui i coniugi hanno dimora e residenza nelle rispettive abitazioni situate in comuni diversi, e può applicarsi eccezionalmente anche nel caso di residenza in immobili diversi presenti nello stesso comune purchè (evidentemente) si presentino oggettive ed "eccezionali" situazioni che ne possano giustificare l'applicazione.

-----

### **Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26/11/2022**

Con il DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2022 , n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N.283 del 03/12/2022, nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.

Sono presenti altre sospensioni relative ad altre tipologie di dovuti, i dettagli nel [Decreto](#)

-----